

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI



Tax Weekly Roundup

Venerdì 26 settembre 2025

Nr. 38 - 2025

I principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza della settimana corrente e i più rilevanti aggiornamenti di settembre in materia di fiscalità int.le e giustizia tributaria, nonché le principali novità relative ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale.

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. Detrazione IVA per spese di consulenza nelle società in liquidazione
2. *Carried interest* agevolati solo se i manager partecipano totalmente al rischio di investimento
3. No all'applicazione del *reverse charge* per le cessioni di prodotti finiti in oro
4. Bonus prima casa anche per l'area ceduta con l'impegno a costruire
5. Agevolazione prima casa anche con la nuda proprietà

Detrazione IVA per spese di consulenza nelle società in liquidazione

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 22 settembre 2025, n. 251, ha chiarito che le operazioni effettuate durante la fase di liquidazione volontaria della società rientrano nell'attività d'impresa e, quindi, consentono l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, anche nell'ipotesi in cui l'attività ordinariamente esercitata era esente.

La fattispecie riguardava una società, in liquidazione volontaria dal luglio 2021, la quale chiedeva se potesse detrarre l'IVA relativa alle fatture ricevute, dopo l'apertura della procedura, dagli avvocati che hanno curato il recupero di crediti insoluti e il contenzioso tributario, considerando che, prima di tale data, non avrebbe potuto detrarre alcun importo, avendo sempre svolto un'attività esente.

L'Agenzia ha, *in primis*, ribadito il principio, ribadito anche nella Risposta a istanza di interpello n. 853/2021, in base al quale è possibile detrarre l'imposta *"per acquisti effettuati nello svolgimento dell'attività liquidatoria, una volta accertato il nesso di diretta strumentalità tra l'impiego dei beni e servizi acquistati e lo svolgimento dell'attività liquidatoria"*.

Anche la Corte di Cassazione, intervenendo in materia ha chiarito che *"La liquidazione coatta amministrativa comporta la cessazione dell'attività assicurativa (esente) esercitata dalla società nel periodo in cui era in bonis e torna ad essere applicabile l'ordinario regime impositivo che consente la detraibilità dell'IVA"*.

In altri termini, la detrazione IVA spetta anche nella anche nella fase liquidatoria se sussistono i

requisiti dell'inerenza e dell'afferenza dei beni e servizi acquistati, rispetto ad attività non esenti.

Ciò premesso, anche nella fase liquidatoria la detrazione dell'IVA spetta solo in presenza dei requisiti di inerenza e afferenza dei beni e servizi acquistati rispetto all'attività (non esente).

Nel caso di specie, l'Agenzia ha riconosciuto che le prestazioni professionali volte al recupero dei crediti e all'assistenza legale nel contenzioso tributario possedevano tali requisiti.

Sebbene si riferiscano, in alcuni casi, a vicende precedenti la messa in liquidazione, sia le prestazioni volte alla definizione di rapporti pendenti, che quelle relative al recupero crediti possono ritenersi propedeutiche e strumentali alla fase liquidatoria.

Infine, con riguardo al recupero dell'IVA detraibile per le annualità successive alla liquidazione (2021 e seguenti), l'Agenzia ha ribadito che è possibile presentare una dichiarazione integrativa, in presenza dei presupposti di legge.

***Carried interest* agevolati solo se i manager partecipano totalmente al rischio di investimento**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 25 settembre 2024, n. 252, ha chiarito che non ha i requisiti per il *carried interest* un piano di incentivazione dei manager connesso all'exit del solo fondo di private equity.

Nella fattispecie in esame, in una società ha fatto ingresso un fondo con una partecipazione del 29,9%, mentre il socio di maggioranza continuava a detenere il controllo con il 69%. Erano stati emessi degli Sfp (strumenti finanziari partecipativi)

a beneficio del top e middle management, pari a 3,3 milioni di euro, iscritti fra le riserve di equity e pari ad almeno l'1% del patrimonio netto a valori correnti.

Per la sottoscrizione degli Sfp era stato accordato un finanziamento fruttifero a valori di mercato per i manager che intendevano beneficiarne. Gli strumenti davano un *carried interest* nei seguenti eventi di liquidità: (i) quotazione in Borsa; (ii) exit integrale da parte del fondo; (iii) esercizio del diritto di recesso da parte del fondo.

Il *carried interest* degli Sfp era riconosciuto sulla base del conseguimento da parte del fondo di un *hurdle rate* maggiore o minore del 12 per cento. Esisteva poi la possibilità, in caso di *good leaver*, di mantenere parte degli Sfp per i manager fuoriusciti.

L'Agenzia ha precisato che nel caso di specie non sussistono i requisiti che, in base all'articolo 60 del DL 50/17, consentono di integrare la presunzione assoluta per cui i redditi sono di natura finanziaria.

Si tratta in particolare del diritto ai proventi che deve essere postergato rispetto al fatto che tutti gli altri soci o partecipanti ottengano il rimborso del capitale investito oltre ad un rendimento adeguato (il cosiddetto *hurdle rate*).

Il piano è stato, infatti, costruito in modo tale che solo il fondo debba essere rimborsato, ma non anche gli altri soci, non ravvisandosi un cambio di controllo della società emittente.

La norma, invece, prevede che tutti i soci debbano percepire un ammontare pari al capitale investito ed al rendimento minimo.

Né tantomeno risulta integrato il requisito relativo all'*holding period* quinquennale degli strumenti. Infatti, non c'è previsione temporale di detenzione minima degli Sfp. Non essendo integrati due dei tre requisiti che di legge consentono di qualificare il *carried interest* come reddito finanziario (tassato al 26%), va condotta un'analisi approfondita.

L'Agenzia rileva che non è integrato nemmeno il requisito dell'investimento minimo dell'1%. I manager, infatti, hanno la possibilità di essere finanziati cosicché provvederanno all'esborso degli Sfp mediante la provvista del finanziamento.

Il finanziamento poi verrà rimborsato all'evento di liquidità o al massimo al nono anno dall'erogazione.

Questo, escludendo qualsiasi movimentazione finanziari degli importi, fa venir meno per l'Agenzia il requisito dell'effettività della partecipazione al rischio economico da parte dei manager e determina il mancato rispetto della condizione dell'investimento minimo. Per tutti questi motivi i relativi redditi sono da inquadrare tra i redditi di lavoro dipendente.

No all'applicazione del *reverse charge* per le cessioni di prodotti finiti in oro

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta alla Consulenza giuridica del 22 settembre 2025, n. 13, ha precisato che il meccanismo dell'inversione contabile non si applica alle cessioni e importazioni di prodotti finiti in oro sottoposti ad attività di montaggio (assemblaggio e/o incastonatura) per realizzare oggetti utilizzabili dal consumatore finale.

L'articolo 17, comma quinto, del DPR n. 633/1972 prevede l'applicazione del *reverse charge* per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati, come definiti nell'articolo 1, comma 1, lett. c), n. 3, del DPR n. 150/2002, di purezza pari o superiore a 325 millesimi.

Come già chiarito in passato, la caratteristica di un semilavorato è quella di non essere utilizzabile dal consumatore finale senza un ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione.

Non rientrano in questa nozione le montature di anelli o le chiusure per collane e bracciali, in quanto si tratta di beni da considerare prodotti finiti e non materia prima destinata alla lavorazione.

Tanto detto, con riferimento ai beni descritti nell'istanza (es. mollette per orecchini, moschettoni e anelli a molla) l'Agenzia ha chiarito che l'IVA è dovuta per le cessioni e importazioni degli stessi nei modi ordinari, non applicandosi il *reverse charge*.

Bonus prima casa anche per l'area ceduta con l'impegno a costruire

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 25761, depositata il 22 settembre 2025, ha statuito che l'agevolazione "prima casa" compete anche nell'ipotesi della permuta di cosa presente contro cosa futura e cioè nel caso del cosiddetto contratto "*do ut facias*", ossia quello col quale il contribuente cede un'area e in controprestazione riceve la promessa di costruzione e di trasferimento della proprietà di un'abitazione.

L'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto l'agevolazione a tre persone fisiche che avevano ceduto un'area a una società costruttrice in cambio della promessa di quest'ultima di realizzare un edificio nel lotto in questione e di trasferire ai tre cedenti dell'area la proprietà di tre appartamenti compresi nell'edificando fabbricato.

Sul valore dell'area ceduta era stata applicata l'imposta di registro mentre la prestazione promessa dalla società costruttrice era stata assoggettata a Iva con l'aliquota 4% (e cioè quella propria dei trasferimenti immobiliari che beneficiano dell'agevolazione prima casa).

L'Agenzia delle Entrate aveva, di contro sostenuto l'applicabilità dell'aliquota IVA del 10%, e cioè l'imposizione ordinariamente applicabile ai trasferimenti di abitazioni effettuati dall'impresa costruttrice.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha statuito che l'agevolazione prima casa compete anche per l'acquisto di abitazioni che, al momento della stipula del contratto di compravendita, siano ancora in corso di costruzione.

Ciò premesso, e considerando che si avrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento se il beneficio fiscale fosse concesso per l'acquisto di un edificio ultimato e non per l'acquisto di un edificio in costruzione, i giudici di legittimità hanno concluso che l'agevolazione deve essere riconosciuta anche per un caso come quello del contratto "*do ut facias*".

È bensì una fattispecie atipica rispetto al contratto di compravendita avente a oggetto una abitazione ultimata o in corso di costruzione, in quanto si tratta di una pattuizione che concerne un edificio che ancora non esiste e di cui viene promessa la costruzione.

Tuttavia, dal punto di vista sostanziale non c'è differenza: il beneficio prima casa è stabilito per agevolare l'acquisto dell'abitazione e non ha rilievo che si tratti di una casa esistente, in costruzione o da costruire.

Agevolazione prima casa anche con la nuda proprietà

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 25863, depositata il 22 settembre 2025, ha statuito che non decade dall'agevolazione prima casa il contribuente che, prima del decorso di un quinquennio dalla data dell'acquisto agevolato, dona il diritto di usufrutto sull'abitazione acquistata con il beneficio fiscale, riservando a sé il corrispondente diritto di nuda proprietà.

Infatti, l'agevolazione prima casa spetta anche per l'acquisto del diritto di nuda proprietà, in quanto, in quest'ultimo caso, si ha una fattispecie di pari attitudine ad integrare un progetto abitativo meritevole di trattamento agevolato.

Pertanto, quando la legge commina la decadenza dall'agevolazione nel caso in cui il contribuente effettui l'alienazione della casa agevolata prima del quinquennio dal suo acquisto, si tratta di una normativa che si deve applicare limitatamente all'alienazione del diritto di proprietà e non nel caso di costituzione del diritto di usufrutto sulla casa acquistata con il beneficio fiscale da meno di cinque anni, in quanto il contribuente non perde, in questa ipotesi, la titolarità della proprietà, ma solamente si priva – per un dato periodo – del diritto di utilizzo diretto del bene, il quale viene temporaneamente differito.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRoss7etti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI

Monthly Roundup

 OSSERVATORIO
FISCALITÀ INT.LE

di Morri Rossetti & Franzosi

 OSSERVATORIO
GIUSTIZIA TRIBUTARIA

di Morri Rossetti & Franzosi

 OSSERVATORIO
RIFORMA FISCALE

di Morri Rossetti & Franzosi

I principali aggiornamenti in materia di fiscalità internazionale di settembre 2025

Derivazione rafforzata anche per le società estere con bilancio IAS

Con la risposta ad interpello n. 220/2025, l'Agenzia delle Entrate ha riaffermato il rilievo qualificante del bilancio ai fini della corretta determinazione dell'imponibile IRES e IRAP, riconoscendo – in un'ottica di semplificazione – la possibilità di applicare il regime proprio dei soggetti IAS adopter anche a bilanci esteri redatti secondo criteri sostanzialmente conformi ai principi contabili internazionali.

[→ Leggi di più](#)

Distribuzione di dividendi a soggetti esteri trasparenti

Con la risposta a interpello n. 203/2025 del 6 agosto 2025, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il trattamento fiscale dei dividendi di fonte italiana corrisposti a soggetti residenti in Giappone attraverso entità qualificate come trasparenti nello Stato di propria istituzione, confermando l'applicazione dei benefici convenzionali in capo agli investitori finali. Di particolare rilievo risultano le aperture in materia procedurale, con l'accettazione della certificazione di residenza fiscale cumulativa rilasciata dall'autorità fiscale estera di competenza e con il riconoscimento della piena idoneità delle contabili bancarie attestanti il versamento delle imposte a supporto delle richieste di rimborso. Più rigida, invece, la posizione sulla possibilità di presentare istanze cumulative di rimborso, che rimane preclusa.

[→ Leggi di più](#)

Patent Box: agevolazione spettante anche per i software non registrati

Il regime del Patent Box rappresenta un'importante agevolazione fiscale rivolta alle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo collegate a determinati beni immateriali tutelati, tra cui software protetti da copyright. Con riferimento a quest'ultimi, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini dell'accesso all'agevolazione, non è richiesta la registrazione del bene immateriale presso la SIAE. Tale adempimento resta tuttavia necessario qualora si intenda usufruire del meccanismo premiale del recapture.

[→ Leggi di più](#)

Effetti fiscali della Brexit sui fondi d'investimento UK

Via libera ai benefici convenzionali per gli investitori di un fondo estero trasparente, non destinatario del trattamento convenzionale, se detti investitori si qualificano, a loro volta, come treaty entitled. Inoltre, indipendentemente dalla qualificazione del fondo come trasparente ai fini convenzionali, esso può beneficiare delle norme domestiche che escludono l'imposizione in Italia dei proventi derivanti dagli investimenti effettuati nel territorio dello Stato, in presenza dei presupposti richiesti dalle singole disposizioni.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Fiscalità Internazionale

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Seguici su 

I principali aggiornamenti in materia di giustizia tributaria di settembre 2025

Con la riqualificazione operata dal giudice tributario l'Amministrazione finanziaria non può variare la pretesa impositiva

Con la recente ordinanza n. 24881 depositata il 9 settembre 2025 la Suprema Corte affronta il caso della c.d. mutatio libelli operata dall'Amministrazione finanziaria per la prima volta nel giudizio di cassazione, a seguito di una riqualificazione dell'operazione da parte del giudice tributario. Al riguardo, ha ribadito il principio secondo cui per effetto della riqualificazione operata dal giudice di un'operazione economica, l'Amministrazione finanziaria non possa per la prima volta in Cassazione assoggettare ad IVA separatamente le prestazioni dell'operazione.

[→ Leggi di più](#)

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: gli "atti fraudolenti" in un caso di cessione di quote societarie al figlio dell'imputato

Con la sentenza n. 29443/2025, depositata lo scorso 29 agosto, la terza sezione penale della Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi su un caso di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, torna sulla nozione di "atto fraudolento" prevista dall'art. 11 D.lgs. 74/2000, fornendo interessanti indicazioni in merito all'ambito di applicabilità della fattispecie di reato.

[→ Leggi di più](#)

Assenza dei requisiti prima casa, il notaio rogante non ha legittimazione passiva

L'acquisto di un immobile in assenza dei requisiti per fruire dell'agevolazione prima casa non comporta la responsabilità diretta del notaio. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione, che ha escluso la legittimazione passiva del professionista rogante in relazione all'imposta complementare e suppletiva, potendo il medesimo rispondere solo per l'omesso versamento dell'imposta principale.

[→ Leggi di più](#)

Utilizzabili in appello i documenti depositati tardivamente in primo grado... strano ma vero!

La Suprema Corte con la recente ordinanza n. 10211 depositata il 17 aprile 2025 ha ribadito il principio secondo cui in tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex art. 58 d. lgs. n. 546/1992 deve avvenire, ai sensi dell'art. 32 dello stesso decreto entro venti giorni liberi antecedenti l'udienza.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Francesco Daniele Di Donato
Responsabile Oss. Giustizia Tributaria

Francesco.DiDonato@MorriRossetti.it

Seguici su 

I principali aggiornamenti relativi ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale

IRES premiale: l'ordine di utilizzo delle riserve pro contribuente

IRES – premiale: in caso di distribuzione di riserve formate in parte dall'80% dell'utile 2024 e in parte di utili di servizi precedenti, l'importo vada imputato preventivamente alla parte pregressa non soggetta al vincolo fiscale. È questo il chiarimento reso dall'Agenzia delle Entrate, a commento di quanto previsto dal DM 8 agosto 2025, il quale introduce, in caso di copertura di perdite nel biennio di sorveglianza, una presunzione "fiscale" di preventivo utilizzo delle diverse da quelle alimentate dall'utile 2024, accantonato a riserva ai sensi dell'articolo 4 del suddetto DM.

[→ Leggi di più](#)

Cooperative compliance: certificazione autonoma per ogni società del gruppo

Imprese soggette a direzione e coordinamento: per ciascuna delle società istanti appartenenti al medesimo gruppo è necessaria un'autonoma certificazione del TCF. È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, in occasione di un incontro organizzato dalla stampa specializzata il 18 settembre 2025, in ordine al contenuto dell'articolo

6, co. 7, D.M. 12 novembre 2024, n. 212, secondo il quale, il professionista abilitato rilascia la certificazione: sia nei confronti dell'impresa che esercita attività di direzione e coordinamento sul sistema di controllo del rischio fiscale, sia nei confronti delle singole imprese soggette a direzione e coordinamento che intendano aderire al regime di adempimento collaborativo.

[→ Leggi di più](#)

Auto aziendale in uso promiscuo: ricarica elettrica e optional costituiscono fringe benefit?

Auto concesse in uso promiscuo: gli optional e le ricariche effettuate presso le colonnine pubbliche con una card aziendale sono integralmente a carico dei dipendenti. Sono questi i recenti chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate in ordine al tema – alquanto attuale anche in considerazione delle modifiche apportate alla disciplina fiscale relativa alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti dalla Legge di Bilancio per il 2025 (Legge n. 207/2024).

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti
Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro
Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |